

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1527)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in riunione comune, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) e dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1961
(V. Stampato n. 2344)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SPATARO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro ad interim dei Trasporti

(FERRARI AGGRADI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(MAXIA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 APRILE 1961

Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine

DISEGNO DI LEGGE

CAPO II.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Pubbliche affissioni e pubblicità affine)

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartone od altro materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

È compresa sotto la denominazione di pubblicità affine ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico, in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

Ai fini della presente legge non è considerata pubblicità affine la esposizione di insegne, soggette alla relativa tassa, come previsto dall'articolo 201 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, intendendosi per tali le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute.

Nulla, tuttavia, è innovato ai disposti di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

Art. 2.

(Tariffe comunali pel servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine)

Le pubbliche affissioni, che costituiscono servizio comunale, importano il pagamento

di un diritto per la prestazione effettuata a favore del committente.

La pubblicità affine, che si effettua a diretta cura degli interessati, comporta il pagamento di una imposta per il solo fatto della esposizione del materiale pubblicitario.

Le relative tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale ai termini della presente legge.

È fatto salvo il pagamento dell'imposta erariale di pubblicità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 324.

Le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si applicano — in quanto compatibili — per i diritti sulle pubbliche affissioni e per l'imposta sulla pubblicità affine.

Art. 3.

(Esposizione diretta delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine)

Il comune può autorizzare, se richiesto, l'esposizione diretta, da parte degli interessati, dei mezzi pubblicitari indicati nell'articolo 1, primo comma, purchè essa sia effettuata in apposite vetrine, quadri od altri spazi di proprietà di detti interessati, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti sulle pubbliche affissioni.

I mezzi pubblicitari previsti nell'articolo 1, comma secondo, se collocati direttamente dal comune, sono soggetti, oltre che al pagamento della prescritta imposta, al rimborso di ogni altra spesa previamente concordata con i committenti.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

Art. 4.

(Classificazione dei comuni)

Agli effetti dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine, i comuni

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono ripartiti in sette classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale della Repubblica, secondo la seguente tabella:

Classe I comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II comuni da oltre 300.000 a 500.000 abitanti;

Classe III comuni da oltre 100.000 a 300.000 abitanti;

Classe IV comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe V comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

Classe VI comuni da oltre 3.000 a 10.000 abitanti;

Classe VII comuni fino a 3.000 abitanti.

I comuni, che siano capoluoghi di provincia, si considerano della classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro per le finanze, determinati comuni, in seguito a richiesta dei rispettivi consigli comunali, in relazione alla loro importanza industriale o commerciale, possono essere assegnati alla classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

I comuni dichiarati stazioni di soggiorno, cura e turismo ai sensi della legge 1° luglio 1926, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, durante il periodo stagionale, ad aumentare le tariffe per le affissioni a carattere commerciale e per la pubblicità affine, previste dalla presente legge, fino al limite massimo del doppio. Il periodo stagionale deve essere precisato dai regolamenti comunali.

CAPO II.

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 5.

(Tariffa normale per le pubbliche affissioni ordinarie)

I comuni, nello stabilire la tariffa normale dei diritti per il servizio delle pubbliche

affissioni, non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di centimetri 70 per 100 o frazione:

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni
Classe I	L. 40	L. 60	L. 80
» II	» 40	» 60	» 80
» III	» 40	» 60	» 80
» IV	» 30	» 45	» 70
» V	» 30	» 45	» 65
» VI	» 30	» 45	» 60
» VII	» 30	» 45	» 60

Comuni	10 giorni	15 giorni	1 mese
Classe I	L. 130	L. 180	L. 280
» II	» 110	» 160	» 250
» III	» 100	» 130	» 200
» IV	» 90	» 120	» 180
» V	» 80	» 110	» 160
» VI	» 75	» 100	» 140
» VII	» 70	» 90	» 110

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe I	L. 600	L. 1.100	L. 1.700
» II	» 550	» 1.000	» 1.600
» III	» 500	» 900	» 1.400
» IV	» 450	» 800	» 1.200
» V	» 400	» 700	» 1.000
» VI	» 350	» 600	» 900
» VII	» 300	» 500	» 800

Quando le pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese visibili con altri accorgimenti tecnici, la misura del diritto dovuto è aumentata del 50 per cento.

Art. 6.

(Categorie degli spazi destinati alle pubbliche affissioni - Tariffa speciale)

I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione della tariffa del servizio per le pubbliche affissioni, suddividere gli spazi ad esse destinate in due categorie, in relazione alla diversa centralità

ed all'importanza dei luoghi, ove gli spazi si trovano:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

I comuni delle prime tre classi non possono includere nella categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e delle piazze pubbliche; i comuni della quarta classe non più del dieci per cento.

I regolamenti comunali devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Per le altre classi di comuni la categoria è unica, con tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale il comune, se richiesto, deve preventivamente indicare l'elenco degli spazi di detta categoria, che possono essere messi a sua disposizione ed egli ha diritto di rifiutare quegli spazi, che non gli conven-gono.

Nei comuni delle prime quattro classi, qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi sia nella categoria normale sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, deve corrispondere il doppio della tariffa.

Art. 7.

(Variazioni di tariffa)

Per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, i comuni delle prime quattro classi possono applicare un aumento di tariffa nella misura massima del cinquanta per cento.

Quando un medesimo avviso od altro mezzo pubblicitario, di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, raggiunge la superficie di almeno sei fogli del predetto formato, può essere apportato alla tariffa un aumento del cinquanta per cento; se raggiunge quella di nove fogli la tariffa può essere raddoppiata e se raggiunge quella di dodici fogli la tariffa stessa può essere triplicata.

Art. 8.

(Affissioni per pubblici spettacoli)

Alle affissioni per pubblici spettacoli è applicata una riduzione del cinquanta per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno. Tuttavia il committente ha facoltà di chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie quando questa risulti più favorevole.

Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono, altresì, applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, non si applicano ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli.

Art. 9.

(Affissioni di urgenza)

Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali della durata da quindici giorni ad un anno, è dovuto, oltre alla tariffa prevista, un compenso non superiore a lire mille per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Per le affissioni richieste per ore notturne — dalle 20 alle 7 — o per giorni festivi, detto compenso può essere triplicato.

Per le affissioni da eseguire in località situate oltre tre chilometri dal centro abitato è dovuta, oltre alla tariffa prevista, una indennità di trasferta nella misura non superiore a lire duemila per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Art. 10.

(Agevolazioni per particolari commissioni)

Per commissioni che superino l'importo di lire 50.000, nei comuni delle prime quattro classi e di lire 15.000 nei comuni delle altre

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

classi e che siano state fatte con una sola ordinazione, e da uno stesso committente, anche se per differenti forme di pubblicità, può essere concessa una riduzione non superiore al 15 per cento delle relative tariffe.

CAPO III.

PUBBLICITA' AFFINE ORDINARIA
E SPECIALE

Art. 11.

(Tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria)

Per la pubblicità affine ordinaria, che viene eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi, facsimili giganti o altri mezzi similari, è dovuta una imposta, la cui tariffa normale non può superare, per ogni metro quadrato, i seguenti limiti:

Comuni	1 mese	3 mesi
Classi I L.	280	L. 700
» II »	250	» 600
» III »	200	» 500
» IV »	180	» 400
» V »	150	» 370
» VI »	135	» 330
» VII »	120	» 300

Comuni	6 mesi	1 anno
Classi I L.	1.000	L. 1.500
» II »	950	» 1.400
» III »	900	» 1.300
» IV »	700	» 1.100
» V »	650	» 1.000
» VI »	500	» 800
» VII »	450	» 700

Art. 12.

(Tariffe normali per la pubblicità affine speciale eseguita con luce)

La tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria, di cui al presente articolo, può

essere elevata, per ogni metro quadrato al limite massimo del doppio per la pubblicità illuminata e del triplo per la pubblicità luminosa.

Art. 13.

(Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con proiezioni)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose intermittenti o successive, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ciascun giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti, e dal numero dei prodotti e delle ditte, cui essi si riferiscono, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I L.	750
» » III »	675
» » IIII »	525
» » IV »	450
» » V »	300
» » VI »	225
» » VII »	75

Art. 14.

(Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con tele)

Per la pubblicità eseguita con tele, a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie pubblicitaria e per ogni giorno di esposizione, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I L.	200
» » II »	170
» » III »	150
» » IV »	75
» » V »	65
» » VI »	40
» » VII »	20

Nel calcolo dell'imposta da corrispondersi sulla base della presente tariffa, nonchè di

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quelle indicate negli articoli 11, 12 e 13, le frazioni di metro quadrato oltre il primo si intendono arrotondate al quarto di metro, per eccesso.

Art. 15.

(Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli)

Per la pubblicità ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, eseguita con le modalità e nei limiti indicati nell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascuna persona o distribuzione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura del quadro e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L.	1.000
»	»	III	»	800
»	»	III	»	500
»	»	IV	»	200
»	»	V	»	150
»	»	VI	»	100
»	»	VII	»	80

Per pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce, nei vari modi previsti dalla presente legge, l'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 17, 18 e 19, la tariffa massima dell'imposta dovuta a ciascun comune nel quale il lancio si effettua è di cinque volte quella prevista dal primo comma.

Art. 16.

(Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con mezzi sonori)

Per la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, eseguita con veicoli in genere, eccetto quelli indicati nell'arti-

colo 17, ovvero da posti fissi, la tariffa normale dell'imposta dovuta a ciascun comune per ogni giorno e per ciascuna ditta non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L.	2.000
»	»	III	»	1.500
»	»	III	»	1.000
»	»	IV	»	500
»	»	V	»	400
»	»	VI	»	300
»	»	VII	»	200

Art. 17.

(Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda)

Per le iscrizioni a scopo di pubblicità, anche se illuminate, effettuate su veicoli da trasporto, la tariffa dell'imposta unica annuale, a favore del comune ove trovasi la sede o la filiale o l'agenzia che ha in dotazione detti veicoli, non può superare i seguenti limiti:

autoveicoli	L.	8.000
altri veicoli a motore	»	4.000
veicoli spinti o trainati da forza non meccanica	»	2.000

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, proprietaria dell'autoveicolo, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

Art. 18.

(Tariffa normale per la pubblicità affine speciale con veicoli pubblicitari)

Per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari per conto proprio o di terzi, anche se trasportino merci, la tariffa dell'imposta dovuta a ciascun comune, nel quale circolerà il veicolo od i veicoli, purchè non in semplice transito, non può superare i se-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGI E RELAZIONI - DOCUMENTI

guenti limiti in ragione della superficie della pubblicità circolante od in sosta:

Comuni di classe I: lire 750 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe II: lire 600 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe III: lire 500 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe IV: lire 350 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe V: lire 250 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VI: lire 150 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VII: lire 100 al giorno e per metro quadrato.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta dovuta è aumentata del cinquanta per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora, può essere chiesto un supplemento non superiore al triplo della tariffa, di cui all'articolo 16.

Qualora la pubblicità di cui sopra sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune, la misura dell'imposta è ridotta del cinquanta per cento.

Art. 19.

(Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli in genere)

Per la pubblicità eseguita su vetture tranviarie, battelli, barche e veicoli in genere adibiti ad uso pubblico e privato, sempre che trattisi di pubblicità visibile dalle pubbliche vie e piazze e che sia fatta all'esterno di detti mezzi, è applicata in ciascun comune la tariffa normale della pubblicità ordinaria di cui all'articolo III, raddoppiata.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Art. 20.

(Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con aeromobili)

Per la pubblicità eseguita mediante aerei, elicotteri e simili, con lancio di manifestini o di oggetti, ovvero a mezzo di scritte o disegni con luce, fumogeni, su tele ed altri-menti, la tariffa della imposta unica giornaliera non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L. 20.000
»	»	II » 15.000
»	»	III » 10.000
»	»	IV » 5.000
»	»	V » 4.000
»	»	VI » 3.000
»	»	VII » 2.000

La suddetta tariffa è applicata ad ogni ditta che effettua la pubblicità ed in ogni comune, ove viene eseguita la pubblicità stessa.

Art. 21.

(Categorie delle vie e piazze pubbliche destinate alla pubblicità affine - Tariffa speciale)

I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione delle tariffe normali dell'imposta sulla pubblicità affine, previste negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18, suddividere le vie e le piazze pubbliche in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed alla importanza delle varie località:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

I comuni delle prime tre classi non possono classificare in categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e piazze pubbliche; i comuni della quarta classe, non più del dieci per cento.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I regolamenti comunali devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Per le altre classi di comuni la categoria è unica con tariffa normale.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22.

(Variazioni ed aggiunte alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità affine già effettuate)

Ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni è considerata, ai fini del pagamento dei diritti, come nuova affissione.

La disposizione si applica anche alla pubblicità affine, quando la variazione od aggiunta alteri la superficie esposta o riguardi oggetti diversi da quelli originariamente indicati.

Art. 23.

(Diritto fisso di commissione)

I comuni possono percepire, sia per le pubbliche affissioni sia per la pubblicità affine, un diritto fisso per ogni singola commissione, nella misura massima di lire 300, per i comuni delle prime due classi, di lire 200 per quelli delle successive due classi e di lire 100 per i rimanenti.

Art. 24.

(Abbonamenti)

I comuni possono, per il servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine di cui agli articoli precedenti, convenire con i committenti speciali forme di abbonamento, previa deliberazione della Giunta municipale.

Art. 25.

(Rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente e sequestro del relativo materiale)

Qualsiasi forma di affissione o di pubblicità affine eseguita in contravvenzione alle disposizioni contenute nella presente legge è vietata.

Salvo quanto disposto nell'articolo 1 e nell'articolo 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, i comuni provvedono, a mezzo dei propri agenti, a far rimuovere, previa contestazione delle relative contravvenzioni, le affissioni e la pubblicità affine abusive. In tal caso i contravventori sono tenuti anche al rimborso, in favore del comune, delle spese sostenute per la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato, con ordinanza del sindaco, a garanzia delle spese di rimozione, nonchè del pagamento dell'ammenda e di ogni altro diritto o tributo eventualmente dovuti. Gli interessati possono, tuttavia, richiedere la restituzione del materiale anzidetto previo versamento di una congrua cauzione.

Art. 26.

(Sanzioni)

Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite, salvo che il fatto costituisca un diverso reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila, oltre il pagamento dei diritti dovuti.

Le contravvenzioni alle norme regolamentari emanate dai comuni in esecuzione della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquemila a lire cinquanta-mila.

Resta ferma l'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella legge comunale e provinciale in materia di contravvenzioni.

Art. 27.

(Adozione delle tariffe comunali e relativi controlli)

Le tariffe dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine sono stabilite con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non oltre il 1° agosto di ciascun anno, ai fini dell'applicazione nell'anno successivo.

Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nei termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate al Ministero delle finanze che, ai sensi dell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale può, d'intesa con il Ministero dell'interno, annullare le tariffe anzidette, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali.

Art. 28.

(Esenzioni e riduzioni di pagamento)

Sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti delle amministrazioni dello Stato e delle regioni, province e comuni in materia di tributi;

c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche e amministrative;

e) ogni altro manifesto od atto delle Autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge;

f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata

e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei, che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

h) i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle autorità religiose agli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardano il governo spirituale dei fedeli.

Per tutti gli altri manifesti, delle autorità di cui al precedente comma, che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione non superiore al 50 per cento delle relative tariffe.

Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni, affissi all'ingresso dei locali o dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo, è applicata per ciascun foglio ed a giorno la relativa tariffa ridotta in misura non superiore del 30 per cento.

Per la pubblicità delle associazioni a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonché per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i comuni dovranno concedere una riduzione non superiore del 30 per cento sulle misure delle relative tariffe.

Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose italiane la riduzione delle relative tariffe dovrà essere non superiore del 30 per cento.

Nulla è innovato alle disposizioni, di cui all'articolo 7 alla legge 4 aprile 1956, n. 212, relative alla pubblicità dei partiti politici italiani in periodo di elezioni.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

(Disposizioni finali)

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, resta in vigore nelle parti che non siano in-

compatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 25 e 26 si applicano altresì per le contravvenzioni alle norme del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

Art. 30.

(Disposizioni transitorie)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicità affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformità alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Ferma restando la prescrizione stabilita dall'articolo 48, secondo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per le affissioni e la pubblicità affine effettuate prima o dopo il 3 luglio 1959 e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto od imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti, i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959.

Per i pagamenti di cui al comma precedente è concessa una rateizzazione fino a diciotto rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in una unica soluzione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una riduzione del 20 per cento.